

Area Pianificazione Territoriale e della mobilità sostenibile

Servizio urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

Accordo Operativo

per l'attuazione dell'ambito di riqualificazione AR.C.1 Via Zucchi località Borgatella

del Comune di

SAN LAZZARO DI SAVENA

PROCEDIMENTO:

Parere in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale dell'Accordo Operativo (art. 19 LR n. 24/2017)

Bologna, 25 ottobre 2023

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna

Fasc. 8.2.7.2/7/2022

Indice

1. QUADRO DI RIFERIMENTO.....	3
1.1 PREMESSA	3
1.2 CONTENUTI DELL'ACCORDO OPERATIVO	4
2. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE	4
2.1 GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE.....	5
2.2 VALUTAZIONI PRELIMINARI	5
2.2.1. TUTELA E PERTINENZA FLUVIALE	5
2.2.2. EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	6
2.2.3. ACCESSIBILITÀ SOSTENIBILE DEL COMPARTO	6
2.2.4. BONIFICA DEL SITO "EX-MADRIGALI"	7
2.2.5. CLIMA ACUSTICO	7
2.2.6. RISCHIO IDRAULICO	7
2.2.7. VALIDITÀ DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI	8
2.3 RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO	8
2.4 CONCLUSIONI	8
3. ALLEGATI.....	8

1. Quadro di riferimento

1.1 Premessa

La L.R. 24 /2017 sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1° gennaio 2018, principalmente finalizzata al contenimento del consumo di suolo ed alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, definisce i nuovi strumenti urbanistici comunali, con contenuti innovativi rispetto ai previgenti, indicandone i relativi procedimenti di approvazione. La suddetta normativa stabilisce altresì (art. 4) che, fino alla scadenza del termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), il Comune possa promuovere la presentazione di proposte di Accordi operativi, aventi contenuti ed effetti di cui all'art. 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei PSC vigenti. A tale scopo, il Consiglio Comunale assume un'apposita delibera di indirizzo con la quale stabilisce, in conformità ai principi di imparzialità e trasparenza, i criteri di priorità, i requisiti e i limiti in base ai quali valutare la rispondenza all'interesse pubblico delle proposte. Nel caso in cui intenda predisporre la delibera di indirizzo, il Comune pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse che indica i termini, i contenuti e le modalità con le quali i privati possono avanzare le loro proposte circa le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso Accordi operativi. Il Comune assume le proprie determinazioni sulle proposte avanzate ed adotta la delibera di indirizzo entro i successivi novanta giorni.

La Delibera di giunta Regionale n. 954 del 25/06/2018 “*Composizione e modalità di funzionamento dei Comitati urbanistici e istituzione del tavolo di monitoraggio dell'attuazione della Legge, ai sensi degli artt. 47 e 77 della nuova legge urbanistica regionale (LR n. 24/2017)*”, che chiarisce la composizione, le competenze ed il funzionamento del Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM), stabilisce all'art. 7 che il CUM si esprime anche sugli Accordi Operativi predisposti nel corso del periodo transitorio ai sensi dell'art. 4 commi 1, 2 e 3 della LR n. 24/2017 per i Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale.

In attuazione della nuova disciplina regionale, la Città metropolitana di Bologna ha istituito il Comitato Urbanistico Metropolitano, con Atto del Sindaco metropolitano PG n. 52466/2018 del 26.09.2018, definendo la composizione dello stesso e quella della struttura tecnico-operativa di supporto.

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha avviato il percorso attuativo delle previsioni del PSC vigente, promuovendo la presentazione di proposte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 24/2017. In particolare, con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 18.10.2018 è stato approvato l'avviso pubblico di invito alla presentazione di proposte costituenti manifestazioni di interesse circa le previsioni del PSC da attuare, determinando gli obiettivi strategici oggetto del bando di selezione delle manifestazioni di interesse.

L'Amministrazione Comunale, con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2019, ha provveduto a selezionare le manifestazioni di interesse, fra le quali quelle per l'attuazione dell'ambito AR.C.1, oggetto della presente istruttoria, quale previsione del vigente PSC cui dare attuazione mediante la presentazione di Accordo operativo.

I Soggetti Attuatori hanno quindi provveduto alla presentazione di una proposta di Accordo operativo unitaria per l'attuazione dei due sub-comparti M2 ed M4 dell'ambito AR.C.1.

In data 09.02.2022, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16, è stata disposta la prosecuzione dell'attività istruttoria della proposta di AO in oggetto separatamente per i sub-comparti M2 e M4, costituendo due Accordi operativi distinti, in quanto le tempistiche per l'attuazione degli stessi non risultavano più coincidenti.

Rispettivamente con DGC n. 131 del 10.08.2022 e con DGC n. 146 del 14.09.2022, il Comune di San Lazzaro di Savena ha ritenuto accoglibili le proposte di Accordo operativo, in quanto conformi allo strumento urbanistico vigente e condivisibili nei loro contenuti.

Infine, la Struttura Tecnica Operativa¹ ha ritenuto opportuno “*per meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi prescritti dal PSC per l'ambito, [...] tornare ad un'unica proposta di Accordo operativo, il cui testo unico dovrà definire tutti gli obblighi connessi alle trasformazioni (cessioni e fideiussioni), private e pubbliche previste, in modo solidale fra tutti gli attori dell'ambito*”. Di conseguenza gli

¹ Riunitasi il giorno 25.11.2022, con esiti sintetizzati e trasmessi ai partecipanti con nota della Città metropolitana prot. n. 77960 del 23.12.2022.

elaborati tecnici oggetto della presente istruttoria sono stati ricondotti ad un'unica proposta di Accordo operativo.

1.2 Contenuti dell'Accordo operativo

La proposta di Accordo operativo riguarda l'ambito AR.C.1, classificato dal PSC come "Ambito da riqualificare", disciplinato dall'art. 4.18 delle NTA del suddetto Piano. In particolare gli ambiti AR.C sono definiti "ambiti di sostituzione". Inizialmente, per l'attuazione dell'ambito sono state presentate due distinte proposte, riguardanti due sub-ambiti M2 ed M4, che sono poi successivamente state riunite in un'unica proposta di Accordo operativo.

L'area oggetto della proposta si trova nella parte nord del Comune di San Lazzaro di Savena, a nord della ferrovia e della autostrada A14, all'interno del territorio urbanizzato. L'area è delimitata a nord-ovest dal fiume Savena e confina a sud con un tessuto urbanizzato di tipo residenziale in via di completamento. L'ambito è attualmente caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali, da alcune attività produttive-artigianali – tra cui la dismessa Fonderia Madrigali – e una vasta area verde periferiale.

Sul lotto di via Zucchi n. 3d, costituente il sub-comparto M2, i fabbricati artigianali preesistenti sono già stati demoliti e il lotto si presenta quindi libero. Per quanto riguarda il sub-comparto M4, in via Zucchi 13, esso è oggi ancora occupato da due importanti fabbricati produttivi disposti in linea, sede dell'ex-fonderie Madrigali, oltre che da piccoli capannoni e tettoie nella zona più a nord dell'area.

Il progetto prevede la realizzazione di dieci edifici sulle due aree private, ad uso esclusivamente residenziale: uno in linea, che ospiterà 4 unità immobiliari – nel sub-comparto M2 – e nove edifici fra i tre ed i cinque piani fuori terra – nel sub-comparto M4.

I principali parametri urbanistici dell'Accordo sono:

	Sub-comparto M2	Sub-comparto M4
St:	2.624 mq	66.186 mq
SU:	393 mq	5.350 mq
Alloggi:	4	71
Attrezzature e spazi collettivi:	275,52 mq (da monetizzare)	43.740 mq
Parcheggi pubblici:	118 mq (da monetizzare)	1.723,08 (969 mq da realizzare + 754,08 da monetizzare)

La proposta di Accordo prevede la realizzazione e cessione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale per complessivi 1.148,72 mq di SU. La proposta di Accordo prevede inoltre – a carico del solo comparto M4 – la cessione dell'area verde per la realizzazione del parco fluviale Savena oltre che la realizzazione di parte del percorso ciclopedonale di collegamento tra l'ambito residenziale e la stazione SFM Caselle, a carico di entrambi i sub-comparti.

Infine è prevista la realizzazione di opere extra-comparto quali una rotatoria tra via Zucchi e via Esperanto e una piazzola di sosta localizzata a nord del comparto, a servizio del parco fluviale, in un'area di proprietà comunale, e del suo collegamento con il percorso ciclopedonale lungo il fiume Savena.

2. Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale

La Città metropolitana, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/2017 e del D.Lgs. n. 152/2006, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali, previa acquisizione delle osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico di ARPAE AACM che predispose una relazione istruttoria nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale.

2.1 Gli esiti della consultazione

Sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE APAM, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio, RER-Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ATERSIR e Hera SpA. Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla ValSAT in esame, pur condizionando gli interventi ad alcune misure di sostenibilità ambientale, sintetizzate nell'allegata proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da ARPAE AACM.

La proposta di Accordo operativo relativa al sub-comparto M2 è stata depositata durante il periodo dal 31.08.2022 al 31.10.2022 ed è stata presentata una osservazione, da parte di Legambiente San Lazzaro. La proposta di Accordo operativo relativa al sub-comparto M4 è stata depositata durante il periodo dal 27.09.2022 al 26.11.2022 e ed è stata presentata una osservazione, da parte di Legambiente San Lazzaro.

2.2 Valutazioni preliminari

Rilevando la generale coerenza della proposta con gli obiettivi del PSC, oltre alle condizioni espresse nella valutazione ambientale, si ritiene utile fornire alcune considerazioni tecniche volte a garantire la piena coerenza tra l'Accordo operativo ed il sistema di pianificazione comunale e sovraordinato.

2.2.1. Tutela e pertinenza fluviale

L'ambito AR.C.1 ricade nelle fasce di tutela fluviale, di cui all'art. 17 del PTPR, nonché nelle fasce di pertinenza fluviale di cui all'art. 18 del PSAI, così come recepiti e integrati dagli artt. 4.3 e 4.4 del PTCP. A seguito di richiesta di integrazioni, l'Amministrazione comunale ha fornito un estratto cartografico che attesta il perimetro del Territorio Urbanizzato al 1989 (in particolare fornendo un estratto del PRG 1987, vigente all'89). Le aree interne a tale perimetro, ai sensi del comma 3 lett. a) dell'art. 17 del PTPR, risultano escluse dall'applicazione della norma sulla tutela fluviale.

Il comma 3 lett. c) dell'art. 18 del PSAI inoltre, relativamente alla pertinenza fluviale, ammette *“la previsione di nuovi fabbricati all'interno del territorio urbanizzato”* alla data di adozione del piano (2001).

Come si evince dal suddetto estratto cartografico del PRG '87 comunale, non tutta l'area oggi oggetto di intervento è fatta salva dalla tutela fluviale; in particolare le aree su cui si prevede di realizzare i parcheggi pertinenziali del sub-comparto M4, parte della viabilità interna e la piazzola di sosta extra-comparto a servizio del parco fluviale, ricadono in un'area soggetta alla tutela di cui sopra. Il comma 7 del suddetto art. 17 del PTPR, così come recepito dal comma 2 dell'art. 4.3 del PTCP, prevede alcune opere che possono essere localizzate nelle aree tutelate, tra cui ad esempio percorsi e aree di sosta pedonali, o sistemazioni a verde destinate ad attività di tempo libero, ma tra queste non rientrano strade carrabili private né parcheggi. Pertanto, alla luce della necessità di garantire la coerenza delle attuazioni del PSC con la pianificazione sovraordinata, si chiede di reperire le aree per i parcheggi pertinenziali e per i parcheggi pubblici a servizio del parco fluviale all'interno dell'area fatta salva dall'applicazione della norma sulla tutela fluviale ai sensi dell'art. 17 del PTPR.

Tenendo conto degli obiettivi riconosciuti dalla pianificazione sovraordinata, in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale per attività ricreative e del tempo libero e prendendo atto della realizzazione di attrezzature – quali aree gioco, campo da calcetto e fontana – prevista dal progetto, si segnala che il comma 7 dell'art. 17 del PTPR, così come il comma 2 dell'art. 4.3, prevedono che le eventuali sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo. Si chiede pertanto di garantire la coerenza del progetto con le disposizioni della pianificazione sovraordinata relativamente alla tutela fluviale, garantendo che le sistemazioni e le attrezzature previste non daranno luogo ad impermeabilizzazione del suolo, modificando di conseguenza i materiali previsti.

Si rileva inoltre che, come si evince dalla Tav. 5.1 (con riferimento al sub-comparto M4), le sistemazioni e le attrezzature per il tempo libero previste dal progetto sono individuate in un'area di verde privato condominiale, che pertanto non verrà ceduta all'Amministrazione. Alla luce degli

obiettivi precedentemente richiamati previsti per le aree fluviali e peri-fluviali, si chiede di garantire la fruizione pubblica delle aree su cui tali attrezzature sono collocate.

2.2.2. Edilizia Residenziale Sociale

La proposta di Accordo operativo prevede la realizzazione di una quota di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) pari al 20% della SU complessiva, e pertanto pari a 1.149 mq, suddivisi in 79 mq per il sub-comparto M2 e 1.070 mq per il sub-comparto M4. Il PSC, al comma 8 dell'art. 4.18 che detta la disciplina per gli ambiti da riqualificare AR, indica alcune tipologie possibili di ERS *“per l'affitto temporaneo o permanente e per la vendita, con caratteristiche e condizioni tipologiche, economiche, temporali definite dall'Amministrazione Comunale, nelle diverse forme previste dalla legislazione regionale in materia”*), demandando al POC uno specifico regolamento di disciplina delle forme di gestione e controllo.

Si chiede di localizzare negli elaborati gli alloggi ERS, specificandone le modalità di gestione e le tipologie previste, integrando inoltre la Convenzione in tal senso.

2.2.3. Accessibilità sostenibile del comparto

L'ambito oggetto della proposta di Accordo operativo risulta ad oggi scarsamente accessibile mediante mobilità sostenibile. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la fermata del TPL più vicina è “Caselle Chiesa”, che però è servita dalla sola linea extra-urbana 122 San Lazzaro – Villanova – Castenaso, che effettua un servizio solo in orario scolastico e con bassa frequenza. La stazione SFM dista circa 1 km, ma è raggiungibile solo in auto. Per quanto riguarda la mobilità lenta, i due comparti M2 ed M4 sono accessibili da Via Zucchi, che non è dotata di marciapiedi né percorsi ciclopedonali. A seguito di richiesta di integrazione, è stato prodotto un elaborato denominato “connessioni urbane”, che illustra lo stato di progetto dei percorsi ciclopedonali di prossima realizzazione, che garantiranno una connessione continua e sicura tra il nuovo comparto residenziale e la via Caselle, in particolare la stazione SFM e il capolinea delle linee di TPL 15 e 19 verso Bologna. In particolare i Soggetti attuatori del presente Accordo operativo si faranno carico, oltre che del percorso ciclopedonale interno al comparto e lungo il fiume Savena, dei tratti di marciapiede prospicienti l'insediamento, sul lato nord di via Zucchi. Questi tratti di marciapiede saranno connessi al tratto di marciapiede a carico del comparto in attuazione sul lato sud di via Zucchi (ANS.C.89, oggetto di Permesso di Costruire rilasciato in corso di validità). Sempre a carico del comparto ANS.C.89 risulta poi il tratto di percorso ciclabile lungo via Zucchi – dall'intersezione con Via Caselle alla rotatoria di nuova realizzazione. Infine, il percorso ciclabile dall'intersezione Zucchi-Caselle fino alla stazione SFM e al Capolinea TPL di via Caselle – su cui è già esistente la pista ciclabile – sarà completato a carico di Autostrade per l'Italia SpA, secondo il progetto già approvato (progetto definitivo del Potenziamento in sede del sistema Autostradale e Tangenziale di Bologna - “Passante di Bologna” approvato con provvedimento finale n.4498 del 04/03/2022 dal MIT).

Richiamando quanto espresso da ARPAE AACM nella propria proposta di parere, si chiede al Comune di riportare questi elementi nella Dichiarazione di Sintesi, indicando le tempistiche di realizzazione per ciascuno dei tratti di percorso ciclopedonale indicati nell'elaborato “connessioni urbane”, assicurando la massima integrazione degli interventi, con particolare riferimento alla connessione tra i percorsi in capo ai due sub-comparti M2 e M4 e il percorso ciclopedonale in carico al comparto ANS C.89, subordinando il rilascio dell'abitabilità alla sua completa realizzazione, come richiesto da ARPAE AACM.

L'Amministrazione ha infine chiarito che una interlocuzione con gli Enti competenti mirata alla creazione di una nuova fermata del TPL prossima al nuovo comparto residenziale non è stata avviata, precisando che il Programma della Mobilità Sostenibile Comunale recentemente adottato prevede nel medio-lungo termine (5-10 anni) l'istituzione di un “servizio a chiamata in aree a domanda debole” come quella oggetto di proposta di AO.

Richiamando quanto espresso da ARPAE APAM ed AACM, si chiede all'Amministrazione, alla luce delle tempistiche indicate dall'Accordo per il completamento dei lotti residenziali, di dare priorità, nell'attuazione del Programma della Mobilità Sostenibile Comunale, all'attivazione di un servizio di TPL che risponda alle esigenze dei nuovi residenti che si insedieranno nell'area.

Relativamente allo studio di traffico, come segnalato da ARPAE AACM, le simulazioni svolte fanno riferimento allo scenario di progetto che prevede il completamento della Complanare Nord. A tal proposito, tenendo conto delle tempistiche di realizzazione di tale infrastruttura in rapporto a quelle di attuazione dell'Accordo operativo, si ribadisce la necessità di integrare le valutazioni trasportistiche valutando anche lo scenario di breve-medio periodo, precedente al completamento di tale infrastruttura e di riportare gli esiti nella Dichiarazione di Sintesi.

2.2.4. Bonifica del sito “Ex-Madrigali”

In merito alla bonifica del sito contaminato presente nell'area “Ex-Madrigali”, facente parte del sub-comparto M4, ARPAE AACM, nella sua proposta di parere, dà conto dell'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente, e delle prescrizioni previste dallo stesso. Si chiede al Comune di integrare la documentazione dell'Accordo, dando evidenza alle prescrizioni previste nel Progetto Operativo di Bonifica e di Messa in Sicurezza Permanente, da concludersi preventivamente alla realizzazione degli interventi. Si chiede di dar conto di tale aspetto anche nella Dichiarazione di Sintesi.

2.2.5. Clima acustico

Come richiamato da ARPAE AACM e APAM, allo scopo di garantire la massima fruibilità del parco fluviale a tutti i residenti, il parco dovrà essere inserito in classe acustica I, pertanto si chiede di adeguare la zonizzazione acustica in tal senso.

Sempre relativamente al clima acustico del parco fluviale, si prende atto delle valutazioni svolte che suggeriscono il raggiungimento di livelli sonori che quasi rientrano nei limiti della prima classe, con un eccesso di circa 1 dB che suggerisce la necessità di mitigazioni alla sorgente (Via Villanova).

Relativamente agli edifici residenziali, in base alle simulazioni effettuate emerge che i valori acustici ai recettori residenziali più esposti sono molto prossimi ai limiti della terza classe, e che tali valori sono fortemente dipendenti da alcune opere che devono perciò necessariamente essere realizzate prima del rilascio dell'abitabilità degli edifici oggetto del presente Accordo operativo:

- la realizzazione del comparto già approvato ANS_C.89. e della relativa opera di mitigazione sulla strada SP31, ovvero una barriera acustica alta 5,5 m;
- la realizzazione di una recinzione sul fronte stradale su tutto il comparto M2 di tipo pieno, alta 1,8 m, e box auto in legno pieno alti 2,6 m.

Inoltre, come rilevato da ARPAE AACM nella propria proposta di parere, a garanzia del rispetto dei limiti normativi, si ritiene necessario verificare i livelli di rumore in fase post-operam, al fine di determinare l'eventuale necessità di misure di mitigazione per garantire il rispetto dei livelli richiesti per il parco fluviale e per le abitazioni. Pertanto, si chiede di specificare nella Dichiarazione di sintesi tempi e modalità del monitoraggio acustico, nonché l'impegno alla realizzazione delle misure di mitigazione, qualora necessarie. Si chiede inoltre di riportare tale impegno nella Convenzione urbanistica.

2.2.6. Rischio idraulico

Dagli elaborati di evince che il comparto oggetto di Accordo operativo ricade all'interno dello scenario di pericolosità idraulica P2- M, alluvioni poco frequenti, con tempi di ritorno tra 100 e 200 anni, sia per il Reticolo Naturale Principale e Secondario che per il Reticolo Secondario di Pianura. Dalle valutazioni effettuate nella “Valutazione del rischio idraulico” risulta che la quota di imposta dei due sub-comparti posta a +50 cm è ampiamente cautelativa rispetto ad un evento di piena del Torrente Savena con tempo di ritorno di 200 anni, con franchi di sicurezza compresi tra 1.95 m e 2.93 m rispetto al tirante idrico previsto.

Si chiede di riportare nella Dichiarazione di Sintesi l'impegno del Comune a non incrementare in alcun modo il rischio di alluvioni presente nell'area e a verificare che oltre a mettere in sicurezza il sedime delle costruzioni siano altrettanto garantiti, in caso di alluvioni, tutti i collegamenti e le connessioni infrastrutturali.

2.2.7. Validità degli strumenti attuativi

Con riferimento ai termini della Convenzione urbanistica e dell'Accordo operativo, si evidenzia quanto indicato dalla LR n. 24/2017 art. 4. comma 5 in merito all'obbligo di prevedere nella Convenzione stessa termini perentori a pena di decadenza per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi. Infatti, come anche riportato dalla Circolare del 14/03/2018 ("*Prime indicazioni applicative della legge urbanistica regionale*"), nel periodo transitorio le Convenzioni devono prevedere l'avvio ed il completamento dei lavori entro tempi certi e quanto più possibile ravvicinati, in ragione della complessità e rilevanza degli interventi da realizzare da parte delle singole aziende. Si chiede quindi di prevedere nella Convenzione termini perentori a pena di decadenza per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti e di adeguare il testo dell'Accordo a tali termini. I termini perentori di cui sopra dovranno essere determinati sia con riferimento alle opere di interesse pubblico che agli interventi privati al fine della completa attuazione delle previsioni dell'Accordo operativo.

Si segnala inoltre una discrepanza in termini di durata dell'Accordo operativo, tra quanto stabilito nel testo dell'Accordo stesso (5 anni) e quanto indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del sub-comparto M4 (10 anni). Si chiede di riportare a coerenza le indicazioni sulla durata dell'Accordo operativo presenti nelle NTA, con riferimento a quanto indicato nell'Accordo.

2.3 Rischio sismico e idrogeologico

Relativamente alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio si rimanda al parere espresso ai sensi dell'art. 5 della LR n. 19/2008 in allegato alla presente relazione istruttoria.

2.4 Conclusioni

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT dell'Accordo operativo, condizionata** al recepimento di tutte le indicazioni sopra riportate, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B), dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella "proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale" predisposta da ARPAE AACM (allegato A).

Si ricorda infine che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 come recepito dall'art. 18 della LR n. 24/2017, la valutazione ambientale strategica comprende anche il monitoraggio, che assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti ed adottare le opportune misure correttive. È quindi necessario redigere il piano di monitoraggio. Pertanto, nell'atto di Consiglio Comunale di autorizzazione alla stipula dell'Accordo operativo, si dovrà dar conto degli esiti della ValSAT attraverso la relativa Dichiarazione di Sintesi e il piano di monitoraggio.

Si ricorda infine che copia integrale dell'Accordo sottoscritto sul sito web del Comune e trasmessi alla Città metropolitana di Bologna per gli adempimenti di sua competenza.

3. Allegati

A. proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da AACM di ARPAE;

B. parere in merito alla compatibilità delle previsioni dell'Accordo operativo con le condizioni di pericolosità locale del territorio (art. 5, L.R. n. 19/2008).

Firmato:
La Responsabile
Servizio Pianificazione Urbanistica
(Ing. Mariagrazia Ricci)

Firmato:
Il Funzionario Tecnico
(Ing. Silvia Bernardi)